

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
(approvato con delibera C.C. n.96 del 29/11/2007)
(modificato con delibera C.C. n.21 del 6/5/2013)
(modificato con delibera C.C. n.71 del 29/11/2019)
(modificato con delibera C.C. n.34 del 27/5/2022)

Art.1

OGGETTO E ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Il presente regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dall'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni.
2. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni.
3. Il Comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dall'art.1 del decreto legislativo n.360 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, emanato in ottemperanza alla delega contenuta nell'art.48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.449, rinnovata dall'art.1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n.191 che ha introdotto il comma 3-bis all'art. 7, L. 15 marzo 1997, n. 59.

Art.2

ALIQUEUTE

1. Il Comune di Cattolica applica dal 01.01.2000 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, come sopra istituita, fissandone le seguenti misure: dall'anno 2000 al 2006, 0,2%, dall'anno 2007 al 2012, 0,15%, dall'anno 2013 all'anno 2021, in base agli scaglioni dell'IRPEF: per redditi fino a 15.000,00 Euro, 0,15%, per redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,25%, per redditi oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,40%, per redditi oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,60%, per redditi oltre 75.000 euro, 0,80%, dall'anno 2022 all'anno 2024, in base agli scaglioni dell'IRPEF: per redditi fino a 15.000,00 euro, 0,15%, per redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,25%, per redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 0,40%, per redditi oltre 50.000 euro, 0,80%.
2. Dal 1 gennaio 2025 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef viene stabilita in misura progressiva in base ai nuovi scaglioni dell'Irpef di cui all'art.11, comma 1 del TUIR approvato con D.P.R. n.917/1986 come segue:
 - redditi fino a 28.000 euro, 0,25%;
 - redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 0,50%;
 - redditi oltre 50.000 euro, 0,80%.
- 2 bis. Dal 1 gennaio 2020 viene stabilita una soglia di esenzione per i redditi imponibili rientranti nel primo scaglione Irpef fino ad Euro 15.000,00.
3. L'efficacia della deliberazione è subordinata alla sua pubblicazione sul sito informatico del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) ai sensi dell'art.14, comma 8, D.Lgs.23/2011 e successive modificazioni.
4. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata quella stabilita dal Comune nell'esercizio precedente.“

Art.3

SOGGETTO PASSIVO E BASE IMPONIBILE

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando le aliquote di cui

all'art.2 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, qualora non rientrante entro la soglia di esenzione eventualmente stabilita dal medesimo art.2.

L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art.165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.

Art.4

SOGGETTO ATTIVO E VERSAMENTO

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Cattolica dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale.
2. Il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato con risoluzione n.20/E del 06/02/2007 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art.5

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con efficacia dal 1 gennaio 2008, con obbligo di provvedere alla sua pubblicazione nei termini di legge.
2. Copia del presente regolamento e della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale dovrà essere pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.